



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani"
Via Raffaello - 71036 LUCERA



Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall'Italia con la L. 176/1991.

Lucera, 11/03/2020

Al Personale

Al sito web
E. p.c. al Direttore SGA

OGGETTO: Integrazione della Direttiva al DSGA in merito alla organizzazione del servizio ai fini del contenimento del pericolo di contagio da coronavirus

La presente Direttiva integra quella redatta ad inizio anno e contiene indicazioni in merito alla organizzazione del servizio del personale nella situazione di emergenza sanitaria da attuarsi dal 11 marzo al 3 aprile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI i DPCM attuativi del DL n. 6/2020, in particolare il DPCM dell'8 marzo e quello del 9 marzo che perseguono l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19;
in particolare il dpcm del 9 marzo estende a tutto il territorio nazionale l'art. 1 del DPCM dell'8 marzo che alla lettera a) comma 1) recita: evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

VISTA la nota MI prot. 279 dell'8 marzo 2020, avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative" che per quanto riguarda i collaboratori scolastici esprime:

Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi,

attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90.

VISTA la nota MI prot. 323 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto “Personale ATA. Istruzioni operative” In particolare dove si dice:

...

Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni... È comunque da disporsi l'adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro

...

Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì l'Istituzione scolastica nell'applicazione di forme di interazione a distanza.

...

Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei guardarobieri e degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.

...

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.

Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

PRESO ATTO dell'appello del Presidente del Consiglio mirato a contenere il più possibile gli spostamenti delle persone attraverso la campagna “io resto a casa”:

DISPONE

l'adozione di misure e di una organizzazione del servizio volta a garantire il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche adottando forme di gestione flessibile del lavoro e tenendo in servizio il personale unicamente in funzione delle comprovate esigenze di servizio.

In particolare

1. Per i Collaboratori scolastici, una volta concluse le operazioni di pulizia e igienizzazione degli ambienti scolastici già avviate, si dispone di limitare il servizio alle sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi di

collaboratori scolastici per lavorativo: custodia, sorveglianza generica sui locali scolastici e centralino ovvero 2 unità per turno.

I contingenti minimi, salvo diverse determinazioni da parte del MIUR, non prevedono recuperi. Si precisa che i collaboratori scolastici che non prestano il turno verranno considerati in servizio a tutti gli effetti (art. 1256 codice civile) solo dopo aver disposto la fruizione delle di eventuali periodi di ferie non goduti nell'anno scolastico precedente (art. 13, comma 10 Ccnl 2007);

2. Per gli amministrativi si dispone di accogliere le eventuali richieste di lavoro agile i moduli in allegato (All. 1) e sottoscrivendo l'informativa relativa (All. 2) facendo in modo che ogni giorno siano presenti in servizio almeno 2 unità del personale. A richiesta si concede la fruizione delle ferie.

Il Dirigente Scolastico
Pasquale Trivisonne